

AGEVOLAZIONI

Domanda per il credito web agricolo da presentare entro febbraio

di Luigi Scappini

Ultima possibilità, salvo proroghe al momento non previste, per poter fruire del **credito d'imposta**, istituito con l'[articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014](#), convertito con modifiche con Legge 116/2014, **per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche**; infatti, il credito è stato previsto per il triennio **2014-2016** e la relativa domanda di accesso deve essere inviata entro il **prossimo febbraio**.

Tale agevolazione ha trovato le regole applicative con il **D.M. 273/2015** e, ogni anno, il Mipaaf, ha avuto cura di emanare una **circolare esplicativa** (si veda da ultimo la [circolare 76689 del 17 ottobre 2016](#)).

Punto di partenza è l'individuazione del **perimetro soggettivo** cui si rende applicabile l'agevolazione individuato, ai sensi dall'articolo 2 del decreto:

1. nelle piccole e medie **imprese** e quelle diverse dalle pmi che producono **prodotti agricoli**, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e
2. nelle pmi che producono **prodotti agroalimentari**, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Per quanto concerne il **perimetro oggettivo**, la circolare ministeriale ricorda come l'**articolo 3, D.M. 273/2015**, individui, quali **spese agevolabili**, esclusivamente quelle **sostenute** per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche** che hanno quale **fine esclusivo** quello di **avviare o sviluppare**, se già esistente, la **vendita di prodotti agricoli via web**.

Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:

- **dotazioni tecnologiche**;
- **software**;
- **progettazione e implementazione** e
- **sviluppo di database** e sistemi di sicurezza.

In riferimento all'ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle **sostenute**, nei limiti del loro **valore di mercato**, nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2016**.

L'articolo 3, **comma 4**, D.M. 273/2015, ai fini dell'effettività del **sostenimento** delle spese, rimanda alle **regole** di cui all'**articolo 109**, Tuir, ai sensi del quale le **spese** di acquisizione dei

beni si considerano sostenute alla data della **consegna o spedizione**, per i beni mobili, e le **spese** di acquisizione dei **servizi** si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni** sono **ultimate**. Tuttavia, la [circolare 76689/2016](#) afferma che le stesse debbono essere non solo regolarmente **fatturate**, ma anche **quietanziate**. A tal fine, si rende necessaria un'apposita **attestazione** rilasciata alternativamente dal **presidente del collegio sindacale**, da un **revisore legale**, da un professionista abilitato o dal **responsabile del Caf**.

La domanda deve contenere l'**indicazione** del **credito** di imposta **spettante**, individuato nel rispetto dei seguenti **limiti**:

1. 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell'**articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014**;
2. sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
3. 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
4. 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
5. 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e
6. 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

A pena di **inammissibilità**, la **domanda** deve essere **firmata digitalmente** e inviata nel periodo compreso tra il **20 e il 28 febbraio 2017** al **Mipaaf** (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, **determinerà**, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, **l'ammontare concedibile** alle singole imprese richiedenti.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)